



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18062

Torino, 10 settembre 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro del 9.9.2018 giocato a S. Benedetto Belbo tra Alta Langa e Canalese (cat. Juniores);
- Rilevato in fatto che A) i giocatori BERTORELLO Fabio (Canalese) e BERTORELLO Diego (Canalese) sono stati ammoniti per ripetute ed insistenti proteste avverso decisione arbitrale; B) il tesserato GATTO Roberto (Canalese) a seguito di dette ammonizioni è entrato in campo contestando la decisione sanzionatoria arbitrale e rivolgendo all'Arbitro espressioni offensive; quindi, dopo essere stato espulso, non ha ottemperato – per tre volte – all'invito dell'Arbitro a lasciare il campo, così dando luogo alla sospensione definitiva dell'incontro;
- Considerato in diritto che la condotta sub A) dei giocatori BERTORELLO Fabio (Canalese) e BERTORELLO Diego (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato inoltre in diritto che in forza della Regola 71 del Reg. Tecnico ““La partita deve essere sospesa definitivamente: (...) d) quando un giocatore o dirigente espulso non abbandona il terreno di gioco; (...). A constatazione avvenuta l'arbitro dichiarerà immediatamente conclusa la partita ed elencherà minuziosamente sul referto di gara le cause di detta sospensione. Dette gare, salvo giudizio degli organi competenti sulle cause della sospensione, saranno date perse alla squadra, o alle squadre, responsabili della sospensione “a zero” con il limite di giochi previsti dalle serie.””;
- Ritenuto che la indebita permanenza in campo del tesserato GATTO Roberto (Canalese) a seguito della espulsione - e nonostante i tre inviti a lasciare il campo a lui formulati dall'Arbitro – abbia reso inevitabile la sospensione definitiva dell'incontro, e che tale condotta comporti la responsabilità della soc. Canalese (anche in forza dell'art. 3.2 lett. a Reg. Fed. Giustizia);

Infligge al giocatore BERTORELLO Fabio (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 40;
Infligge al giocatore BERTORELLO Diego (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 40;
infligge al tesserato GATTO Roberto (Canalese) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 100;
dispone l'annullamento dell'incontro del 9.9.2018 (cat. Juniores) in S. Benedetto Belbo tra Alta Langa e Canalese e l'attribuzione della vittoria alla Alta Langa con il punteggio di 9 a 0.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino